



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA



Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio comunale  
All'Organo di revisione

Comune di Piancogno (BS)

**Oggetto: Trasmissione Deliberazione Lombardia/179/2020/PRSE**

A seguito della camera di consiglio tenutasi, da remoto, in data 17 dicembre 2020, si trasmette la deliberazione in oggetto per le valutazioni di propria competenza.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il funzionario  
(dott.ssa Elisa Marion)



CORTE DEI CONTI





## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Giuseppe Vella	Referendario ( relatore )
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 17 dicembre 2020 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19, come da ultimo modificato dall'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, inserito in sede di conversione con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha pronunciato la seguente

#### DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Piancogno (BS)**

**rendiconti esercizi finanziari 2017- 2018**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminati i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017- 2018, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Piancogno (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie;

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 12857 e n. 12858 del 20/07/2020;

Vista la risposta del Comune di Piancogno, a firma del Responsabile del Servizio finanziario, e i relativi allegati, prot. Cdc n. 15013 del 12/09/2020;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005;

Vista l'ordinanza n. 42/2019, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

Dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams";

Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.

**PREMESSO CHE**

a seguito dell'esame dei questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, è stata svolta un'attività istruttoria, volta ad acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate dall'ufficio, come meglio di seguito esplicitato, rispetto a cui l'Ente ha fornito gli elementi richiesti, con nota prot. Cdc n. 15013 del 12/09/2020.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Piancogno (BS) all'esame del Collegio.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Tuel l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche*

*in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".* Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".* In base all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni

pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del Tuel, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

## **2. Irregolarità della gestione finanziaria.**

La Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate alla luce delle risposte fornite dall'Ente, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro "in modo ordinato e

concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

#### **2.A. Approvazione tardiva dei rendiconti.**

In sede istruttoria, il Magistrato ha invitato il Comune a fornire chiarimenti circa i motivi per cui i rendiconti 2017 e 2018 siano stati approvati in ritardo rispetto ai termini previsti dall'articolo 227 del Tuel (rispettivamente, delibere C.C. n. 15 del 1° giugno 2018 e n. 15 del 20 maggio 2019).

In merito, l'Ente ha precisato che il ritardo nell'approvazione dei rendiconti, rispetto ai termini di cui all'art. 227 del Tuel, è dovuto sostanzialmente a carenze di organico ed a esigenze organizzative.

La Sezione, preso atto di quanto comunicato, ricorda che il termine previsto dall'articolo 227 del Tuel è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero *"ciclo di bilancio"* dell'ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

#### **2.B. Cassa vincolata.**

In sede di analisi dei rendiconti anni 2017 e 2018, il Magistrato istruttore ha ritenuto di approfondire l'andamento della consistenza del fondo cassa e, a tal fine, sono state richieste al Comune informazioni dettagliate, aggiornate ad oggi, in merito all'andamento della consistenza del fondo cassa complessivo e del fondo cassa vincolato, come si desume dalla sintesi che segue:

	2015	2016	2017	2018
Disponibilità	247.481,46	241.033,35	0,00	106.042,51
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00*

*\*Dato indicato a pag. 8 della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018.*

In tale sede si è chiesto di fornire, altresì, aggiornamenti circa le azioni intraprese per garantire il rispetto delle previsioni e dei principi del D.lgs. 118/2011, stante la tenuta 'extracontabile' della cassa vincolata (euro 94.056,99 al 31/12/2015, euro 74.823,81 al 31/12/2016), in difformità da quanto previsto ai punti 10.6 e 10.8 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 342/2017/PRSP e nota con rilievi prot. n. 11299 del 23/04/2019).

In sede di riscontro istruttorio l'Organo di revisione rappresenta che "Alla data del 2 settembre 2020 dal Conto del Tesoriere si evince che:

*Saldo di fatto di € 6.497,61 di cui somme vincolate € 2.534,51.*

*Non attivo il ricorso all'anticipazione di tesoreria.*

*Come si evince dal Conto del Tesoriere (ivi allegato), dall'anno 2020 il sistema contabile gestito dal responsabile finanziario ha abbandonato nel rispetto dei punti 10.6 e 10.8 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 l'utilizzo extracontabile dell'andamento della cassa vincolata. Mi riservo di verificare accuratamente in sede di rendiconto 2020 il rispetto puntuale di tale normativa".*

Il Collegio prende atto che, dal 2020, l'Ente ha posto in essere le dovute manovre correttive e si riserva di verificarne il corretto adempimento in sede di analisi del rendiconto anno 2020.

## **2.C. Ricorso anticipazione di tesoreria.**

Dall'esame dei questionari redatti, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione dei conti, in merito ai rendiconti relativi agli esercizi 2017 e 2018, sono emerse criticità circa il ricorso all'anticipazione di tesoreria, rispetto a cui sono state richieste informazioni aggiornate.

In particolare, accertato il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria (come da tabella che segue), in sede istruttoria il Magistrato ha chiesto al Comune di Piancogno di precisare le ragioni della continua sofferenza di liquidità (di cui il revisore fa cenno a pag. 7 della relazione sul rendiconto 2017 e a pag. 10 di quella sul rendiconto 2018) e

dettagliare i provvedimenti conseguentemente adottati dall'Ente per superare la criticità *de qua*, fornendo i dati indicati in tabella con un aggiornamento al 31/12/2019.

	2015	2016	2017	2018
Importo anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	566.994,39	1.072.867,63	1.426.045,82	1.417.015,78
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	112	196	270	269
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	130.070,56	0,00
Importo somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	393,05	448,64	574,01	851,78

In merito, in sede di riscontro istruttorio, il Comune ha precisato che *“La continua sofferenza di liquidità nasce da due principali fattori:*

*-Un livello, negli anni, inadeguato del gettito derivante dai tributi locali a fronte di una spesa storica consolidata (che ha garantito un adeguato livello dei servizi resi alla cittadinanza).*

*-Una certa percentuale di evasione (soprattutto per le imposte e tasse più onerose quali l'Imu e la Tari) e la scarsa capacità dell'ufficio tributi di aggredire con tempismo tale problematica nel tempo, hanno aggravato la crisi di liquidità dell'Ente.*

*Dal 2017, si è reso necessario ricostituire l'ufficio tributi con dipendenti neoassunti e non ancora formati, anche in virtù della risposta deludente in termini di risultato delle società esterne alle quali era stato affidato l'incarico di procedere alla riscossione di alcuni tributi ed al recupero della pregressa evasione.*

*Storicamente l'andamento dei flussi di cassa, al di là del dato del 31 dicembre, ha visto negli ultimi esercizi uno scopenso tra i 150.000 – 200.000 euro annuo, dovuto principalmente all'esposizione del comune verso i due principali fornitori di servizi, ovvero la società partecipata che gestisce i rifiuti e la società partecipata che gestisce la depurazione (fatturazione complessiva annuale di oltre 600.000 €) verso i quali è stato difficile, se non con larghe anticipazioni di tesoreria, assolvere alle obbligazioni assunte. Nel corso dell'esercizio 2019, con la prima società, al fine di mitigare i riflessi negativi sull'andamento della cassa, si è provveduto*

a rateizzare il debito pregresso (190.000 €). Grazie a tale manovra, nel 2020 il ricorso all'anticipazione di tesoreria è diminuito sensibilmente.

La situazione aggiornata al 31.12.2019 è la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Importo anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	566.994,39	1.072.867,63	1.426.045,82	1.417.015,78	1.053.093,36
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	112	196	270	269	128
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	130.070,56	0,00	0,00
Importo somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	393,05	448,64	574,01	851,78	491,24

All'uopo, preme precisare che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni cui segue la regolarizzazione da parte dell'ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo V della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. deliberazione n. 101 del 2016 della Sez. reg. Marche). In generale, può dirsi che l'anticipazione di cassa sia un negozio caratterizzato da una causa giuridica mista, nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere. Come evidenziato da numerose pronunce delle Sezioni regionali di questa Corte (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 58/2019/PRSE del 24 maggio 2019; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 127/2019/PRSE del 7

novembre 2019 ), l'anticipazione di tesoreria costituisce una forma di finanziamento a breve termine cui gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità: l'utilizzo di questo strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Se, viceversa, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, e per importi consistenti, rappresenta un elemento fortemente critico della gestione finanziaria. Come ricordato dalla richiamata pronuncia della Sezione ligure, «Il fenomeno [...] induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento)». Anche la citata pronuncia della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha precisato che «Laddove [...] vi sia un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria [...] l'ente invero sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge». La Corte costituzionale con sentenza n. 188/2014 ha, tra altro, precisato che : "Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione (art. 222 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed art. 10, comma 4, della L. 16 maggio 1970, n. 281, recante "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario").

*Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale - ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai "criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici" (sentenze n. 425 del 2004) - ha cercato di conciliare, attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata L. n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno "un finanziamento non comportante indebitamento".*

Come si desume dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra riportata, detto istituto è un'operazione eccezionale volto al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee. Conseguentemente, esso non può divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese, fattispecie che ove si verifichi costituisce sintomo di una endemica sofferenza di liquidità (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 68 del 16 giugno 2020; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 107/2020/PRSE).

Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, come si rileva nel caso di specie, sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, in difformità dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza prevista dall'ordinamento. Inoltre, il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria determina ingiustificati costi per l'ente.

Sul punto, la Sezione evidenzia, dunque, che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'ente di far fronte, con le entrate ordinarie, ai pagamenti ed è sintomatica della difficoltà in cui esso si trova nella riscossione delle proprie entrate.

Tutto ciò posto, pur preso atto che nell'anno 2020 l'anticipazione di tesoreria è diminuita sostanzialmente, considerato comunque che, nell'arco del triennio 2015-2019, il ricorso a tale strumento è stato costante, si richiede un attento monitoraggio della situazione di cassa e l'adozione di misure idonee a tutelare gli equilibri di bilancio, rammentando le previsioni dell'articolo 5 del d.lgs. n. 149/2011 e dell'articolo 148, commi 2 e 3, del Tuel.

## **2.D. Contrasto evasione tributaria.**

In merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, tenuto conto dei dati riportati nel questionario (cfr. tabella 2.1, pag. 30 del questionario consuntivo 2018) secondo cui, a fronte di accertamenti per recupero evasione Imu pari ad euro 127.318,75, risultano riscossioni solo per euro 2.232,06, in sede istruttoria il Magistrato ha richiesto di indicare le azioni intraprese dal Comune per il miglioramento dell'attività di riscossione, con un aggiornamento ad oggi.

In sede di riscontro istruttorio, il Comune rappresenta che *“Come già evidenziato, gli anni dal 2017 a tutt'oggi, per l'ufficio tributi, sono stati anni che hanno visto il totale turn over del personale assegnato con il pensionamento di due dipendenti e l'assunzione di una dipendente. Per ovviare alle difficoltà di gestione e in particolare alla cruciale fase delle verifiche sulle esazioni dei tributi comunali e conseguenti accertamenti, sono state incaricate nel tempo due società esterne le quali hanno prodotto una importante mole di lavoro che ha portato all'emissione di atti accertativi per € 127.318,75 la successiva fase di effettivo recupero è proseguita con rilento. Le cause sono dovute alle difficoltà collaborative tra ufficio e società incaricate e alla scarsa capacità delle stesse di proseguire efficacemente nel recupero. Alla data odierna gli atti accertativi portati avanti dalla società esterna sono quantitativamente diminuiti ma qualitativamente migliorati, anche se data l'emergenza sanitaria e conseguenti azioni a tutela per le difficoltà obiettive economiche della cittadinanza sono in stato di stand by, per volontà politica, a tutto il settembre 2020”*.

Pur preso atto di quanto rappresentato dall'Ente sotto l'aspetto organizzativo, la Sezione non può non rilevare una bassissima capacità di contrasto all'evasione tributaria, con le conseguenze che ciò determina sia in termini di equilibri di bilancio

che di liquidità, con la naturale conseguenza che l'Ente risulta costretto, in mancanza di un incisivo intervento in tal senso, a ricorrere a continue anticipazioni di tesoreria. Si fa presente, tra altro, che anche la Corte costituzionale ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» (*sentenza n. 184/2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017; da ultimo, sentenza n. 51/2019*).

Lo stesso Giudice delle leggi ha recentemente rilevato come una bassa capacità di riscossione è un "problema prevalentemente organizzativo" (*Corte costituzionale n. 4/2020*), per cui appare evidente che l'Ente non possa trincerarsi dietro la riluttanza dei contribuenti a dare corso ai pagamenti (soprattutto quando mancano addirittura gli accertamenti), ma debba adottare misure organizzative innovative, in grado di migliorare il livello della riscossione, considerato che l'equilibrio del bilancio è fondato su un accettabile livello delle entrate, in grado di sostenere le spese, allo stato insufficiente.

Preme, tra altro, precisare che la rigidità e la difficoltà degli incassi produce effetti anche ai fini del rispetto della tempestività dei pagamenti *ex legis* prevista.

Il Collegio, pur riconoscendo che l'Ente si sta attivando in tal senso, invita, comunque, il Comune ad intraprendere, tempestivamente, tutte le azioni necessarie e ritenute opportune al fine di perseguire una più efficiente attività di contrasto all'evasione tributaria.

## **2.E. Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde).**

Con riferimento al Fcde, la quota accantonata nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è stata pari a euro € 199.209,68 e al 31/12/2018 a euro 307.854,51.

In sede istruttoria, si è ritenuto di approfondire tale profilo, con particolare riguardo al metodo adottato ed alla sua quantificazione, richiedendo, contestualmente, copia dell'attestazione di congruità dell'Organo di revisione.

In sede di riscontro istruttorio, l'Organo di revisione ha precisato che *"In merito ai Fcde accantonati negli avanzi di amministrazione per gli esercizi 2017 e 2018 posso attestare la congruità per l'annualità 2018, mentre per l'annualità 2017 verificato che la modalità di calcolo ha considerato i residui al 31/12/2017 depurati già da quanto incassato alla data di redazione del rendiconto, esprimo perplessità in merito alla congruità del Fondo. Ad ogni buon conto allego i file excel debitamente compilati. Naturalmente questa valutazione non modifica di molto la situazione contabile del Comune di Piancogno il quale negli ultimi 5 anni ha avuto quattro importanti disavanzi (2015 da riaccertamento, 2016, 2018 e 2019) e due risicati avanzi appunto nel 2015 e nel 2017, svolgendo così il Fcde la sua funzione di sterilizzazione di avanzi altrimenti applicati per opere ma non supportati da effettiva capacità finanziaria"*.

Sul punto, si rammenta che, secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 - principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - par. 3.3 ed esempio n. 5, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario calcolare, per ciascuna categoria di entrata stanziata che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi. La media potrà essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il Fcde di previsione è determinato, poi, applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate, che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui sopra.

In occasione della redazione del rendiconto, invece, occorre fare riferimento "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti". In definitiva, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a Fcde è determinata applicando all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Ne deriva, dunque, che il riferimento agli accertamenti e agli incassi di competenza è corretto solo per il calcolo del Fcde in sede di bilancio di previsione e non per il calcolo del Fcde in sede di rendiconto; esclusivamente in sede di bilancio di previsione, peraltro, sarà possibile effettuare l'abbattimento del Fcde (tale abbattimento, secondo i principi contabili, "nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo").

Il metodo di calcolo ordinario, in definitiva, prevede che, a consuntivo, il Fcde sia quantificato in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi.

Venendo agli esercizi finanziari oggetto di verifica, l'Ente ha accantonato nel consuntivo 2017 euro 199.209,68 e al 31/12/2018 euro 307.854,51 a fronte di un ammontare dei residui attivi, rispettivamente, pari a euro 1.476.934,63 ed euro 1.313.714,55.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, la Sezione ha effettuato un approfondimento sulla quantificazione del Fcde, sulla base dei dati trasmessi dall'Ente relativamente alle riscossioni in conto residui e ai residui attivi.

In riferimento all'analisi svolta e tenuto conto dei dati trasmessi, l'accantonamento effettuato dall'Ente a titolo di Fcde sul rendiconto 2017 non appare congruo, in quanto inferiore rispetto ai valori che lo stesso avrebbe assunto ove calcolato nel rispetto dei principi contabili e delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011.

In merito, lo stesso Organo di revisione, in sede di riscontro istruttorio, pone dei dubbi sulla congruità del Fcde dell'anno 2017.

Il Collegio, pertanto, richiede un'attenta verifica della metodologia utilizzata e dell'importo accantonato, rammentando che *"Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*.

Occorre evidenziare, inoltre, che la parte disponibile del risultato di amministrazione nel 2017 è pari a 10.929,05, mentre nel 2018 si è accertato un disavanzo di euro - 127.741,08 e pertanto, un'attenta valutazione della congruità dell'accantonamento del Fcde risulta particolarmente rilevante, onde scongiurare possibili situazioni di disavanzo sostanziale, che possono derivare da un errato o non congruo accantonamento del Fcde.

La situazione richiede, dunque, una vigilanza specifica e sul punto si richiama, pertanto, l'attenzione sia degli organi tecnici (Responsabile finanziario, Organo di revisione, Segretario comunale) sia dell'Organo politico, anche in vista della prossima determinazione del Fcde sul risultato di amministrazione 2020, ponendo in essere ogni misura utile a evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

## **2.F. Riscossione in conto residui**

In sede istruttoria, il Magistrato ha invitato l'Ente a fornire chiarimenti circa la scarsa efficienza dell'attività di riscossione in conto residui relativamente alle entrate da Imu, Tarsu-Tia-Tari-Tares e per fitti attivi e canoni patrimoniali (cfr. tabella 2.2, pag. 32 del questionario consuntivo 2018 e relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2018, pag. 18), descrivendo, altresì, le azioni intraprese dal Comune per il superamento della criticità, con un aggiornamento ad oggi.

Al riguardo, il Comune ha rappresentato che *"In merito all'oggetto di questo punto della nota istruttoria si rimanda in gran parte alle considerazioni esternate al precedente. Si aggiunge che la difficoltà di recupero dei residui, nasce sia dalla congiuntura economica sfavorevole sia dalla bassa capacità di ottenere nel breve termine un riscontro da parte dell'ufficio. La formula del piano di rientro prevista dal Regolamento delle Entrate Tributarie divenuta preponderante*

*in questa fase di recupero consente si di aggredire quanto non riscosso negli anni precedenti ma con tempi molto diluiti e perciò non in grado di bilanciare i flussi di cassa “.*

La Sezione, nel prendere atto di quanto allegato dal Comune, rammenta che, come sostenuto dalla Sezione delle autonomie n. 9/SEZAUT/2016/INPR, “...per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”.

Si invita, dunque, l’Ente a monitorare l’andamento delle riscossioni in contro residui, con particolare riferimento a quelli derivanti da entrate extratributarie, verificando costantemente il permanere delle condizioni di esigibilità, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento, a garanzia degli equilibri di bilancio e nel rispetto dell’applicazione dei nuovi principi contabili, così come postulati dall’armonizzazione contabile.

Si invita, altresì, l’Ente a proseguire nelle azioni intraprese per migliorare l’efficienza delle attività di riscossione delle entrate, rammentando che l’andamento delle riscossioni in c/residui è un elemento rilevante da monitorare, atteso che allo stesso è strettamente collegata la quantificazione del Fcde, a consuntivo.

## **2.G. Risultato di amministrazione: piani di rientro dei disavanzi.**

In sede di analisi dei questionari 2017 e 2018, nonché della relazione dell’Organo di revisione, il Magistrato istruttore ha chiesto all’Ente di relazionare in merito allo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo accertato nel 2016, nonché di quello derivante dal maggior disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui (quota annuale per il maggior disavanzo pari ad euro 5.069,61).

Atteso, inoltre, che il risultato di amministrazione (lett. E) del 2018 risulta negativo, pari ad euro -127.741,08, e quello del 2017 risulta pari ad euro 10.929,15, si è provveduto, in sede istruttoria, a chiedere chiarimenti in merito al rispetto dell’art. 4, comma 2, del D.M. 2/4/2015, secondo cui “In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di

amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ciò in considerazione del fatto che, dai risultati di amministrazione in esame, si registra un peggioramento, da cui si ricaverebbe il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, sopra citato.

Da ultimo, si è provveduto a richiedere, in sede istruttoria, informazioni in merito al ripiano delle quote di disavanzo, sia ordinario sia da riaccertamento straordinario, anche per il 2019, fornendo un prospetto aggiornato al 31/12/2019 delle quote, sia triennali sia trentennali, ripianate e da ripianare.

Ciò nella considerazione che, al riguardo, il disposto dell'art. 188 del Tuel (che, per quanto di interesse, si riporta di seguito integralmente) prevede che "L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato ((...)) all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione".

In sede di riscontro il Comune ha precisato che "In merito allo stato di attuazione del ripiano disavanzi maturati negli anni 2014 (da riaccertamento straordinario dei residui), 2016 e 2018 comunico quanto segue utilizzando tabelle riepilogative, inserendo anche la situazione del rendiconto 2019, approvato nel 2020".

Esercizio	Risultato di amministrazione	Avanzo disponibile
2014	(da riaccertamento straordinario 1/1/2015)	-152.088,28
2015	312.081,25	10.351,45

2016	122.177,77	-180.388,72
2017	323.607,90	10.929,05
2018	231.474,61	-127.741,08
2019	391.117,80	-66.095,68

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto rappresentato, evidenzia un peggioramento della situazione finanziaria dell'Ente ed invita l'Organo di revisione ad un attento monitoraggio del corretto ripiano dei disavanzi, nonché a verificare il rispetto della previsione dell'art. 4, comma 2, del D.M. 2/4/2015, riservandosi, comunque, eventuali ulteriori valutazioni in sede di verifica dei successivi rendiconti.

## **2.H. Fondo pluriennale vincolato (Fpv).**

In sede di analisi dei rendiconti 2017 e 2018, si è rilevato un importo, determinato in euro 0,00, dell'Fpv di parte corrente e di parte capitale al 31/12/2017 e al 31/12/2018. Al fine di approfondire tale aspetto, il Magistrato istruttore, con riferimento al Fpv per spese correnti, ha chiesto specifici chiarimenti in merito alla contabilizzazione del trattamento accessorio e premiante, alla luce delle previsioni di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

In sede di riscontro, l'Organo di revisione ha precisato che *"In merito alla consistenza del Fpv di parte capitale la cronologia, come assicurato dall'ufficio tecnico, delle varie opere non interessava più esercizi. Per quanto riguarda la parte corrente, in sede di Bilancio di Previsione viene stanziata la quota relativa al trattamento accessorio e premiante in un apposito capitolo, non impegnabile per l'anno di riferimento, coperto con Fpv. Nell'anno successivo l'Fpv in entrata viene automaticamente stanziato e corrisponde alla somma dell'anno n-1 stanziata in spesa e finanzia così le spese che vengono impegnate relative alla competenza dell'anno precedente e "bloccate" nell'anno precedente. Perciò in fase di consuntivo l'Fpv di tale spesa assomma a zero. Tale procedura non appare coerente con i principi derivanti dal d.lgs. 118, si è pertanto provveduto a sensibilizzare il responsabile del servizio finanziario al rispetto del dettato normativo.*

Il Collegio prende atto, pertanto, che l'Ente ha rilevato l'errore di contabilizzazione e si sta attivando al fine di adeguarsi ai principi contabili in materia di accantonamenti

nel risultato di amministrazione e di determinazione del Fpv, riservandosi ogni ulteriore verifica in occasione dei controlli sugli esercizi finanziari successivi.

Ad ogni buon conto, si rammenta che il punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con riferimento alle somme da erogare nelle more della sottoscrizione del CCNL, prevede che *"l'imputazione dell'impegno avviene:*

*a) per la spesa di personale:*

*...nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato".*

Con riferimento, infine, alla costituzione del Fpv e alle spese relative al trattamento accessorio e premiante, il principio contabile in parola stabilisce che queste ultime *"liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del*

fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del d.lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente”.

## **2.I. Tempestività dei pagamenti.**

In sede istruttoria, il Magistrato ha chiesto al Comune di fornire informazioni in merito alle misure che l'Ente intende adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge (criticità già emersa nella nota di questa Sezione prot. n. 11299 del 23/04/2019), chiarendo l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per il 2017, il 2018 e il 2019, di cui al DPCM 22/09/2014. In tale sede si sono, altresì, richiesti aggiornamenti sulla quantificazione del debito commerciale scaduto al 31/12/2018 e al 31/12/2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 859, della legge 145/2018, che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 33/2013.

In sede di riscontro istruttorio l'Ente ha precisato che:

*“L'indicatore di tempestività dei pagamenti per le annualità 2017, 2018 e 2019 è stato rispettivamente di giorni 92,04 - 78,98 - 46,17 dimostrando un andamento di recupero positivo seppur non in linea con il dettato normativo. La migliore performance per l'annualità 2019 è attribuibile alla maggiore liquidità dovuta all'innalzamento dell'addizionale Irpef e della Tasi e contemporaneamente come già accennato all'adozione di un piano di rientro con la società partecipata che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda i debiti commerciali dichiarati ammontano rispettivamente alla data del 31/12/2018 € 571.145,71 e alla data del 31/12/2019 € 715.020,24 “.*

Il comma 862, del medesimo articolo 1, prevede che la Giunta comunale stanzi, con delibera, nella parte corrente del bilancio, un "fondo di garanzia debiti commerciali", al verificarsi dei presupposti di cui al sopra citato art. 1, comma 859, della legge n. 145/2018 (mancata riduzione del debito residuo del 10% o ritardo dei pagamenti), il cui importo varia in relazione alle diverse fattispecie previste dalla predetta norma. Alla luce di tali considerazioni il Collegio, pur rilevando una tendenziale riduzione dei tempi di pagamento nell'anno 2019, ribadisce che risulta prioritario per l'Ente procedere ad adottare delle soluzioni organizzative che permettano di garantire la tempestività dei pagamenti, attenendosi, in ogni caso, alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 859, della legge 145/2018.

#### P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riserva di ogni ulteriore verifica nei successivi rendiconti

#### ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva

#### RICHIEDE ALL'ENTE

- che si impegni a garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 227 del Tuel, in riferimento all'approvazione del rendiconto;
- in materia di cassa vincolata di attenersi, in sede di approvazione del prossimo rendiconto (anno 2020), a quanto previsto dai punti 10.6 e 10.8 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 ";
- che garantisca un attento monitoraggio della gestione di cassa e attivi, da subito, misure concrete per fronteggiare le cause alla base del continuo e cospicuo ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- che intraprenda, tempestivamente, un'efficiente attività di contrasto all'evasione tributaria, relazionando, entro **90 giorni** a questa Sezione, in merito ai provvedimenti posti in essere;

- stante la situazione finanziaria complessiva, che provveda ad un'approfondita valutazione circa la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2017 e ad una corretta rideterminazione dello stesso in sede di prossima approvazione del rendiconto 2020, garantendo, altresì, l'adozione, sin dalla gestione finanziaria in corso, di ogni misura utile a evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità;
- che vigili scrupolosamente sulla riscossione dei crediti, con particolare riferimento a quelli in conto residui di natura tributaria, e valuti attentamente l'esigibilità dei residui attivi presenti nel conto del bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento, a garanzia degli equilibri di bilancio e nel rispetto dell'applicazione dei nuovi principi contabili, così come postulati dall'armonizzazione contabile;
- il corretto ripiano dei disavanzi accertati, nonché a verificare il rispetto della previsione dell'art. 4, comma 2, del D.M. 2/4/2015;
- di adeguarsi ai principi contabili in materia di determinazione del Fpv;
- che provveda ad adottare soluzioni organizzative atte a garantire la tempestività dei pagamenti, attenendosi, in ogni caso, alle disposizioni previste dall'art.1, comma 859, della legge n. 145/2018.

#### INVITA

l'organo di revisione a vigilare, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del Tuel, sugli equilibri finanziari dell'Ente, con particolare riferimento al reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, alle modalità di ripiano dei disavanzi accertati nonché alla quantificazione del Fcde e del Fpv

#### DISPONE

- la trasmissione di codesta pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;

- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, all'Organo di revisione del Comune di Piancogno;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17.12.2020.

Il Magistrato Estensore

dott. Giuseppe Vella

  
GIUSEPPE  
VELLA  
CORTE DEI  
CONTI  
18.12.2020  
07:45:35  
UTC

Il Presidente

dott.ssa Maria Riolo

  
MARIA RIOLO  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
18.12.2020 06:42:21  
CET

Depositata in Segreteria il

18 dicembre  
.....2020

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)

  
SUSANNA PAOLA DE  
BERNARDIS  
CORTE DEI CONTI  
18.12.2020 14:30:13  
CET

